

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 28.12.1999

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449)

INDICE SOMMARIO

Titolo I	
Disposizioni generali	pagina 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	
Art. 2 - Definizione delle entrate	
Art. 3 - Regolamenti per ciascuna entrata	
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	
Art. 5 - Potestà regolamentare sulle singole entrate	
Titolo II	pagina 4
Gestione delle entrate	
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate	
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate	
Art. 8 - Compiti di verifica e controllo	
Art. 9 - Liquidazioni e accertamenti	
Titolo III	pagina 6
Sanzioni	
Art. 10 - Ravvedimento	
Art. 11 - Definizione agevolata	
Titolo IV	pagina 7
Attività di riscossione	
Art. 12 - Riscossione coattiva	
Art. 13 - Riscossione volontaria	
Titolo V	pagina 8
Procedimenti di contenzioso	
Art. 14 - Contenzioso	
Art. 15 - Autotutela	
Titolo VI	pagina 9
Disposizioni in materia di accertamento con adesione	
Art. 16 - Accertamento con adesione	
Art. 17 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune	
Art. 18 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente	
Art. 19 - Atto di accertamento con adesione – riduzione delle sanzioni	
Art. 20 - Adempimenti successivi	
Art. 21 - Perfezionamento della definizione	
Art. 22 - Conciliazione giudiziale	
Titolo VII	pagina 11
Disposizioni finali	
Art. 23 - Pubblicità e variazione del regolamento	
Art. 24 - Entrata in vigore	

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie del Comune di Cardedu, di seguito denominato Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il presente regolamento vuole disciplinare gli aspetti non regolamentati dalla normativa generale e per i quali è fatto espresso rinvio all'autonomia regolamentare locale.

Articolo 2

Definizione delle entrate

Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria (patrimoniali), compreso l'applicazione dei canoni.

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

Per ciascuna entrata tributaria e non, il Comune può adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione (art. 52 c. 2 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e dovranno essere deliberate in misura massima in caso di dissesto dell'ente (art. 84 D.lgs 25 febbraio 1995, n° 77).

I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente alle variazioni dei suddetti valori di mercato.

Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario (art. 54 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.

Potranno altresì disporre l'esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.

TITOLO II

Gestione delle entrate

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali o enti del settore pubblico come l'amministrazione PP.TT., ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e migliore fruibilità del servizio per i cittadini.

Il regolamento di ciascuna entrata tributaria, dovrà prevedere apposite forme di controllo sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Articolo 7

Soggetto responsabile delle entrate

Soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario;

Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché quella sanzionatoria.

Il responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Qualora venga deliberato di dare in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente.

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

Il responsabile del servizio provvede, tramite il personale assegnato all'ufficio tributi, al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce e di tutti gli adempimenti, posti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il responsabile del servizio, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.

Articolo 9

Liquidazioni e accertamenti

La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto di contestazione o avviso di liquidazione o avviso di accertamento sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto per imposta – sanzioni ed interessi, i criteri di determinazione della sanzione, gli elementi probatori, le norme applicate, le modalità di pagamento, l'invito ad eventuale definizione agevolata o accertamento con adesione, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.

Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno (soprattutto quando i tempi sono insufficienti per la notifica dell'atto a mano).

Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione ai sensi del precedente art. 6 c. 1 lett. D. nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

TITOLO III

Sanzioni

Articolo 10

Ravvedimento

Al fine sia di semplificare l'attività di accertamento, di ridurre i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.472/97 è data facoltà al contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto del ravvedimento ai fini della riduzione delle sanzioni, pagando un importo pari alla somma del tributo accertato, delle addizionali, degli interessi e degli altri eventuali accessori più un importo di sanzioni pari:

1. a 1/8 del minimo nei casi in cui il pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;
2. a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. La stessa disciplina si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;
3. a 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
4. il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
5. per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo il ravvedimento può essere esercitato tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente; in tal caso l'importo degli interessi da iscriversi a ruolo è calcolato con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, del D. L.vo 472/97.

La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 11

Definizione agevolata

E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo (TARSU), è assolta con la sottoscrizione della definizione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$, del tributo e degli eventuali interessi entro lo stesso termine di cui al c. 2.

Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali.

TITOLO IV

Attività di riscossione

Articolo 12

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del servizio con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.

In alternativa la riscossione coattiva può essere disposta dal responsabile del servizio con le disposizioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire al giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie (entrate patrimoniali).

Articolo 13

Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti.

Ai fini dell'attuazione di forme di semplificazione della riscossione, essa potrà avvenire mediante versamento diretto, versamento tramite conti correnti bancari e postali o tramite via telematica.

TITOLO V

Procedimenti di contenzioso

Articolo 14

Contenzioso

Per le entrate non tributarie il contenzioso viene instaurato, ove ne ricorrono i motivi, innanzi all'autorità giudiziaria. Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del D.L.vo n. 546/92 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il Comune può avvalersi anche di professionisti esterni, a tutela della propria difesa in giudizio.

Articolo 15

Autotutela

Il responsabile del servizio, può annullare totalmente o riformare l'atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.

In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:

- a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;
- b) valore della lite;
- c) spese e costi inerenti l'esercizio della propria difesa.

Il responsabile del servizio annulla il provvedimento qualora, dall'analisi effettuata, emerga la necessità e l'opportunità di rinunciare alla lite.

Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il responsabile su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:

- a) duplicazione;
- b) errore materiale o di calcolo;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nei regolamenti di ciascuna entrata;
- e) quando il valore della lite è tale da rendere diseconomica l'azione dell'ente nel far valere il suo credito.

Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Articolo 16

Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/97 sono applicate alle entrate tributarie comunali le norme dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 17

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 18

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non proceduto dall'invito di cui all'art. 17, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 19

Atto di accertamento con adesione - Riduzione delle sanzioni

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio finanziario.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, o dell'art. 18, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate

Articolo 20

Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 19, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Tale forma di pagamento non vale per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente su disposizione del responsabile del servizio.

Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 21

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 19, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 20. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 22

Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.lgs 31.12.1992, n° 546, e successive modificazioni.

Il responsabile del servizio ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procedura non contempli espressamente il divieto di conciliare

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 23

Pubblicità e variazione del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

L'ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che verranno, le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2000 dopo l'avvenuta esecutività ai sensi delle vigenti norme e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.